Sentenze, ordinanze e ricorsi alla Corte Costituzionale Regioni speciali e Province autonome

(aprile – giugno 2012)

Servizio legislazione e semplificazione
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 90 del 2-12 aprile 2012,

Materia: pubblico impiego, coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità in via principale

Limiti violati: artt. 3 e 97 Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 77/2011)

Resistente/i: Regione autonoma Trentino-Alto Adige

Oggetto del ricorso: art. 4, c. 1, lett. a) e b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano),

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5-ter, della legge regionale 3/2000, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 4/2011;

- la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 4/2011.

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 90 del 2-12 aprile 2012,

•La progressione nei pubblici uffici deve avvenire, in linea di principio, per concorso e, relativamente alla possibilità di riserva di quote al personale interno e di deroga al principio del pubblico concorso, non ha alcun «*rilievo la circostanza che, fra i requisiti che si debbono avere per potere godere della progressione in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza assunti presso l'amministrazione di appartenenza a seguito di un pubblico concorso, trattandosi, evidentemente, di concorso bandito per una qualifica diversa ed inferiore rispetto a quella cui si accederebbe per effetto della disposizione censurata*» (cfr. sent. n. 30 del 2012).

•E' lesivo del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost) il criterio della compensazione globale tra tutto il personale della quota del cinquanta per cento dei posti riservata al personale interno, dato che questo tipo di calcolo indifferenziato potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un'indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori.

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 99 del 16-20 aprile 2012 (G.U. 17/2012)
Materia: imposte e tasse; finanza regionale; energia; ambiente; amministrazione pubblica; impiego pubblico.
Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale
Limiti violati: artt. 3, 4, 5 e 56 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione Sardegna); artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. e), l) s) e comma terzo, Cost..
Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. 85/2011)
Resistente/i: Sardegna
Oggetto del ricorso: artt. 3, comma 1; 17, comma 9; 18, commi 20 e 23 lett. c); 20, commi 1 e 2, e 21 della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento).
Esito del giudizio: la Corte dichiara:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 9, dell'art. 18, comma 20, dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21 della l.r. 12/2011;
2) dichiara inammissibili le questioni relative all'art. 3, comma 1, all'art. 18, comma 23, lettera c) e all'art. 20, comma 1, della l.r. 12/2011.

Sentenza: n. 99 del 16-20 aprile 2012

• E' fondata la censura sull'art. 17, comma 9. Il legislatore statale, infatti, attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza della Corte stessa, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e, con specifico riferimento alla Sardegna, di cui all'art. 4, primo comma, lett. e), Statuto.

• L'art. 18, comma 20, introduce un onere burocratico che grava sulle Onlus al fine di poter beneficiare di una esenzione dall'IRAP. Una tale determinazione non rientra nelle competenze regionali. L'IRAP, infatti, sebbene sia percepita dalle Regioni e dalle Province autonome, è un tributo statale per sua natura, ed è disciplinato dalla legislazione statale: non rientra dunque tra le competenze della Regione individuare le modalità con le quali i soggetti beneficiari possono avvalersi delle esenzioni di un tributo erariale (ex multis sent. nn. 323/2011, 241/2004 e 296/2003).

• L'art. 21 viola gli artt. 3 e 97 Cost.: la normativa censurata consente l'attuazione di programmi volti alla creazione di posti di lavoro a favore dei cosiddetti lavoratori socialmente utili e permette agli enti che li impiegano di continuare ad utilizzarli, accollando l'onere finanziario derivante dalla loro stabilizzazione all'amministrazione regionale. In sostanza, la l.r. impugnata costruisce un progetto attraverso il quale inquadrare stabilmente i lavoratori socialmente utili all'interno delle amministrazioni regionali e locali, senza neppure predeterminare una quota massima di posti a loro destinati.

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 100 del 16 aprile 2012

Materia: Ambiente - Miniere, cave e torbiere

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. 74/2011)

Resistente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: artt. 1 e 24 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche)

Esito del giudizio: la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24.

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 100 del 16 aprile 2012

• Non è ritenuta fondata la questione promossa con riferimento all'art. 24, in quanto l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici non è ritenuta irragionevole dalla Corte.

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 114 del 7 maggio 2012
Materia: Tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza, ordinamento civile
Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale
Limiti violati: artt. 4 e 5 DPR n. 670/1970 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; art. 117, primo comma, e secondo comma, lettere e), l) ed s), Cost.
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Provincia autonoma di Bolzano
Oggetto del ricorso: artt. 2, comma 10; 3, commi 1 e 3; 5, commi 1 e 4; 9, commi 4, alinea 1, 6 e 7, legge Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica)
Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento spiegato in giudizio dalla Federterme, nonché:
- l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, l.p. 4/2011;
- l'illegittimità costituzionale degli articoli 24, comma 2, e 26, comma 3, l.p. 15/2011 (Legge finanziaria 2012);
- cessata la materia del contendere con rif. all'art. 5, comma 4, ed all'art. 9, comma 4, alinea 1.

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 114 del 7 maggio 2012

- E' illegittimo l'art. 2, che prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni alla scadenza, ad eccezione di quelle a scopo idroelettrico, poiché:
  - il rinnovo delle concessioni costituisce violazione dei principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza;
  - la proroga stabilita dalla disposizione impedisce l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, inserendo una regola difforme dal d.lgs. 152/2006, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente (art. 117, secondo comma lett. s) Cost.

- E' illegittimo l'art. 5, comma 1, che prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, in quanto lesivo del principio generale dell'inalienabilità dei beni demaniali di cui agli artt. 822,823 e 824 cc. La disciplina statale impedisce di modificare il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all'ordinamento civile.

- E' illegittimo l'art. 9, comma 4, che prevede, ai fini dell'isolamento termico degli edifici e dell'utilizzo dell'energia solare, la possibilità di derogare alle distanze e alle altezze degli edifici nonché alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile. La norma in questione, nel richiamare solo le norme del c.c. è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze previste dalla legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica), avente un'efficacia precettiva e inderogabile. Il mancato richiamo alle norme statali vincolanti determina l'illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (ordinamento civile).

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 115 del 7-10 maggio 2012
Materia: tutela della salute; coordinamento della finanza pubblica
Tipo di giudizio: legittimità in via principale
Limiti violati: art. 81, quarto comma, Cost.
Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 107/2011)
Resistente/i: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Oggetto del ricorso: articoli 4, 5, 10 e 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)
Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale 10/2011;
- l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 10/2011 sollevata in riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 10/2011 sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost..

Sentenza: n. 115 del 7-10 maggio 2012

E' fondata la questione di cui all'art. 15, che reca disposizioni finanziarie, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.
La legge impugnata, in quanto nuova e latrice di oneri, deve individuare, sia pure in via presuntiva, i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione.
Il rispetto di questo precetto costituzionale comporta l'onere di provare la copertura delle spese conseguenti all'adozione di una legge, ogniqualvolta in essa siano previsti – ancorché sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti – nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche (sent. 141/2010).
Non «*si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa*» (sent. 30/1959).
Ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme già allocate, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile e consiste nella chiara quantificazione degli oneri presumibilmente ad essa conseguenti e della relativa copertura (sent. 30/1959).

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 135 del 21-31 maggio 2012 (G.U. ??/2012)
Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; imposte e tasse.
Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 36 dello Statuto di autonomia (l. cost. 2/1948) e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria di cui al DPR 26 luglio 1965, n. 1074, in particolare art. 2; principio di leale collaborazione.
Ricorrente: Regione Siciliana (ric. 103/2011)
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto del ricorso: art. 23, comma 21, e art. 40, comma 2 [*rectius* alinea e lett. a) del comma 2], del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv. in l. 111/2011.

Esito del giudizio:la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, in l. 214/2011), e 40, alinea e lett. a) del comma 2, del d.l. 98/2011.

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 135 del 21-31 maggio 2012

•L'art. 23, comma 21, del d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in l. 111/2011, introduce, a partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, un'addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato.

•Sussistono tutti i presupposti richiesti dallo Statuto siciliano per la riserva allo Stato dell'intero gettito relativo alla introdotta addizionale sulla tassa automobilistica, perché:

a) l'addizionale – espressamente definita «erariale» – «possiede il carattere della novità, in quanto derivante da un atto impositivo nuovo in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata»;

b) il tributo è stato introdotto per la copertura di oneri che sono dettagliatamente indicati nell'art. 40, comma 2, lett. a), del d.l. 98/2011 e che sono destinati a perseguire particolari finalità contingenti o continuative dello Stato (in particolare le spese al cui finanziamento è destinata l'addizionale presentano carattere ora contingente – come incremento del finanziamento al SSN - ora continuativo come la riduzione dal 10 al 4 per cento della ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito).

•Ne deriva che il gettito dell'addizionale è legittimamente attribuito allo Stato.

RICORSI DELLO STATO RELATIVI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME

1. **Con RICORSO n. 58** del 6 marzo 2012 (G.U. 18/2012) **impugnata Legge finanziaria 2012 della Provincia Autonoma di Trento**

- **Materia**: imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica; ordinamento civile; pubblico impiego; lavori pubblici; ambiente.
- **Limiti violati**: artt. 4; 8, comma 1, n. 1) e n. 17); 73, comma 1-bis, dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972); artt. 3, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e), l) ed s) e terzo comma, Cost.

2. **Con RICORSO n. 59** del 12 marzo 2012 (GU n. 18 del 2-5-2012) **impugnata Legge finanziaria 2012 Regione FVG**

- **Materia:** coordinamento della finanza pubblica, pubblico impiego, federalismo fiscale
- **Limiti violati:** artt. 4, 5 e 6 Statuto speciale FVG (L. Cost. n. 1/1963); artt. 97, primo comma, Cost. e art. 117, comma terzo, Cost. in relazione all'art. 10, legge cost. n. 3/2001; art. 1, commi da 151 a 159, legge n. 220/2010; l'art. 81, quarto comma, Cost., art. 119, secondo comma, Cost..

Corte Costituzionale

Nel RICORSO 58/2012 lo Stato rileva l'incostituzionalità, fra l'altro, delle seguenti disposizioni della legge provinciale 18/2011 (Bolzano):

1. L'art. 9, comma 5, che prevede una riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in quanto le regioni e province autonome, fino alla revisione dei loro rapporti finanziari con lo Stato che assicuri "il necessario equilibrio", non possono intervenire sulle aliquote perché ridurrebbero anche il gettito di spettanza statale.
2. L'art. 17, comma 1, che consente di attribuire effetti economici alle progressioni di carriera del personale del comparto ricerca, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 (D.L. "Tremonti") riconducibile alla materia dell'"ordinamento civile".
3. L'art. 27, comma 4, che prevede una aspettativa non retribuita a personale del comparto sanitario per partecipare a progetti di solidarietà nazionale, in quanto si tratta di una tipologia "del tutto ignota nell'ordinamento giuridico" e quindi in contrasto con i principi della contrattazione collettiva in materia di pubblico impiego e in violazione della competenza statale in materia di "ordinamento civile".

Corte Costituzionale

4. L'art. 27, comma 6, che prevede che la durata degli incarichi dirigenziali per il comparto della sanità non possa essere superiore a quella dell'incarico del direttore generale dell'azienda, assoggettandoli al c.d. spoil system, in contrasto con i principi del pubblico impiego contenuti nel D.Lgs. 165/2001 e con i principi generali della contrattazione riconducile alla competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile".

5. L'art. 51, comma 4, che introduce una causa di esclusione obbligatoria dalle gare, per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza" e, in relazione al contenuto dell'offerta contrattuale, in materia di "ordinamento civile".

6. L'art. 57, comma 4, che consente una autorizzazione "a posteriori" per svolgere attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi contrasta con i vincoli comunitari e con la competenza statale in materia di ambiente, che stabiliscono la necessità della autorizzazione preventiva dell'operatore, senza possibili eccezioni, per tutte le attività inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, compreso lo smaltimento.

Corte Costituzionale

Nel RICORSO 59/2012 lo Stato rileva l'incostituzionalità, fra l'altro, delle seguenti disposizioni della legge regionale 18/2011 (Friuli Venezia Giulia):

1. L'art. 11, che prevede in alcune disposizioni l'erogazione di contributi a determinati soggetti pubblici o privati per le spese sostenute prima dell'entrata in vigore della legge regionale senza predeterminare i criteri, violando i principi generali di buon andamento delle pubblica amministrazione e la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica
2. L'art. 13, commi 30 e 32, che prevede l'erogazione di finanziamenti ad enti locali in relazione a spese non soggette ad obbligo di rendicontazione, violando i principi generali di buon andamento delle pubblica amministrazione e la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica
3. L'art. 15, comma 10, che consente di attribuire effetti economici alle progressioni di carriera del personale del comparto unico del FVG, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 (D.L. "Tremonti") principio di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117 III comma della Costituzione.

Corte Costituzionale

4. L'art. 18, commi 3, 7 e 8, in quanto non rapportando lo stock di debito degli enti locali da ridurre progressivamente alla popolazione, potrebbe determinare un effetto di riduzione inferiore a quello "auspicato dalla normativa nazionale", in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

5. L'art. 18, comma 11, in quanto mancherebbe di prevedere la verifica del conseguimento della correzione dell'indebitamento ascritto agli enti locali del Friuli Venezia Giulia e stabilirebbe una tempistica diversa da quella stabilita per gli altri enti locali.

6. L'art. 18, comma 24, che consente agli enti locali del Friuli Venezia Giulia di assumere nuovi mutui in misura superiore a quanto stabilito dalla normativa statale per gli altri enti locali.

In tutti questi tre casi si ipotizza un contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Grazie per l'attenzione